

GIUDIZI & PREGIUDIZI

Bias di genere nella rappresentazione
giuridica della violenza contro le donne



Luca Massidda

Università degli Studi della Toscana



"Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità"



Luca Massidda. STEP - Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media. Progetto coordinato dalla prof.ssa Flaminia Saccà.

Quattro repertori di sentenze

Repertorio Manente

- 52 sentenze
- 2010-2018
- Studio Manente

Repertorio Di Nicola Travaglini

- 32 sentenze
- 2015-2020
- 7 giudice Di Nicola

Repertorio Picozzi

- 15 sentenze
- 2018-2020
- Tribunale di Palermo

Database UNITUS

- 184 sentenze
- 2014-2017
- Juris Data-DeJure e Cedam Utet Ipsoa

La testimonianza della vittima

UNO STATUS GIURIDICO SPECIFICO PER IL RACCONTO DELLA VITTIMA

«le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone»

Cass., Sez. III, 12 ottobre 2018

La testimonianza della vittima

UNO STATUS GIURIDICO SPECIFICO PER IL RACCONTO DELLA VITTIMA

«Si tratta di una posizione pienamente condivisibile che vale, a maggior ragione, in materia di violenza contro le donne in cui l'assenza di testimoni, rispetto a fatti che si consumano nel contesto domestico, oltre che i legami preesistenti tra la vittima e il suo aggressore, che affievoliscono le capacità di riconoscimento della violenza, non consentirebbe mai di raggiungere la prova del delitto, tanto da renderli impuniti e precludere solo alle donne vittime di maltrattamenti l'accesso alla giustizia»

Giudice Di Nicola Travaglini, 23.12.2019

Nelle sentenze di condanna per reati riconducibili alla violenza di genere ricorre sistematicamente un'aggettivazione edificante nella descrizione delle dichiarazioni rese della parte offesa. Queste infatti sono ripetutamente rappresentate come:

Attendibili	Coerenti	Convincenti	Ineccepibili
Credibili	Dettagliate	Veritiere	Pacate
Non contraddittorie	Logiche	Concordanti	Genuine
Congruenti	Lucide	Granitiche	Minuziose
Lineari	Compiute	Univoche	Ragionevoli
Puntuali	Razionali	Analitiche	Riscontrate
Precise	Nitide	Meticolose	Specifiche
Spontanee	Circostanziate	Accurate	
Complete	Prive di aporie	Particolareggiate	
Verosimili	Plausibili	Articolate	

Dominio dell'**accuratezza**: valorizzare la qualità oggettiva del narrato delle vittime

Attendibili
Credibili
Non contraddittorie
Congruenti
Lineari
Puntuali
Precise
Spontanee
Complete
Verosimili

Coerenti
Dettagliate
Logiche
Lucide
Compiute
Razionali
Nitide
Circostanziate
Prive di aporie
Plausibili

Convincenti
Veritiere
Concordanti
Granitiche
Univoche
Analitiche
Meticolose
Accurate
Particolareggiate
Articolate

Ineccepibili
Pacate
Genuine
Minuziose
Ragionevoli
Riscontrate
Specifiche

Dominio della **credibilità**: valorizzare la qualità soggettiva del narrato delle vittime e costruire la struttura semantica di sostegno al giudizio finale del tribunale

Attendibili
Credibili
Non
contraddittorie
Congruenti
Lineari
Puntuali
Precise
Spontanee
Complete

Verosimili
Coerenti
Dettagliate
Logiche
Lucide
Compiute
Razionali
Nitide
Circostanziate
Prive di aporie

Plausibili
Convincenti
Veritiere
Concordanti
Granitiche
Univoche
Analitiche
Meticolose
Accurate
Particolareggiate

Articolate
Ineccepibili
Pacate
Genuine
Minuziose
Ragionevoli
Riscontrate
Specifiche

Dominio del **carattere**: definire un'immagine positiva della personalità della vittima. Qui abbiamo due sottodomini che emergono, quello della **personalità razionale** e quello della **sincerità**

Attendibili
Credibili
Non contraddittorie
Congruenti
Lineari
Puntuali
Precise
Spontanee
Complete
Verosimili

Coerenti
Dettagliate
Logiche
Lucide
Compiute
Razionali
Nitide
Circostanziate
Prive di aporie
Plausibili

Convincenti
Veritiere
Concordanti
Granitiche
Univoche
Analitiche
Meticolose
Accurate
Particolareggiate
Articolate

Ineccepibili
Pacate
Genuine
Minuziose
Ragionevoli
Riscontrate
Specifiche

Le sentenze per puntellare ancora di più la solidità della narrazione proposta dalla vittima ricorrono in diversi casi ad ulteriori «**marker di credibilità**» che valorizzano la testimonianza della vittima ma in parte riproducono una rappresentazione stereotipata della donna e delle relazioni di genere.

«si è addirittura commossa, tanto da avere necessità di fermarsi per un attimo nel corso della rappresentazione dell'episodio in questione»

} **MARKER
DELL'EMOTIVITÀ**

BUONA PRATICA: individuare in maniera esplicita il nesso causale tra lo stato emotivo della donna vittima e il comportamento dell'uomo violento

«La persona offesa (...) forniva una descrizione nitida, puntuale e circostanziata della sua vita familiare, indicando singoli episodi che contestualizzava nel tempo e nello spazio, chiarendo il contenuto e la frequenza delle espressioni denigratorie, ingiuriose e intimidatorie proferite nei suoi riguardi dal coniuge e rendendo manifesto lo stato di **prostrazione emotiva**, a volte definito “incubo” a volte “terrore”, nel quale era venuta a trovarsi **a causa** delle continue vessazioni fisiche e psicologiche del ***»

Tribunale di Roma, 30.03.2015,
Repertorio Manente

Le sentenze per puntellare ancora di più la solidità della narrazione proposta dalla vittima ricorrono in diversi casi ad ulteriori «**marker di credibilità**» che valorizzano la testimonianza della vittima ma in parte riproducono una rappresentazione stereotipata della donna e delle relazioni di genere.

«si è addirittura commossa, tanto da avere necessità di fermarsi per un attimo nel corso della rappresentazione dell'episodio in questione»

*«Non vi è alcun motivo per dubitare della sincerità delle dichiarazioni della **** che non ha nascosto la sua fragilità e non ha addossato tutte le colpe dei suoi "problemi personali" al ****»*

MARKER
DELL'**EMOTIVITÀ**

MARKER DELLA
FRAGILITÀ

BUONA PRATICA: individuare in maniera esplicita il nesso causale tra la condizione di fragilità/vulnerabilità della donna vittima e la specifica relazione affettiva e di potere in cui l'uomo ha agito violenza

«Nel complesso percorso della *** [vittima] nei diversi ambiti istituzionali e medici, non si è tenuto in debito conto il concetto di **vulnerabilità**, intesa appunto come categoria giuridica che appartiene al nostro ordinamento in forza della normativa richiamata e con uno specifico perimetro interpretativo di contenuto relazionale e dunque relativo; concetto giuridico da non confondere con l'incapacità e la fragilità soggettiva di chi ne è colpita a causa della violenza che subisce. Quindi la vulnerabilità non è uno status della persona, ma una "posizione" o "condizione" connessa proprio ad una specifica relazione affettiva e di potere»

Tribunale di Roma, G.I.P, 16.03.2020,
Repertorio Di Nicola Travaglini

Le sentenze per puntellare ancora di più la solidità della narrazione proposta dalla vittima ricorrono in diversi casi ad ulteriori «**marker di credibilità**» che valorizzano la testimonianza della vittima ma in parte riproducono una rappresentazione stereotipata della donna e delle relazioni di genere.

«si è addirittura commossa, tanto da avere necessità di fermarsi per un attimo nel corso della rappresentazione dell'episodio in questione»

*«Non vi è alcun motivo per dubitare della sincerità delle dichiarazioni della **** che non ha nascosto la sua fragilità e non ha addossato tutte le colpe dei suoi "problemi personali" al ****»*

*«**** può ritenersi credibile avendo reso un racconto preciso e dettagliato della vicenda (....) nemmeno mostrando particolari ragioni di astio nei confronti dell'imputato».*

MARKER
DELL'**EMOTIVITÀ**

MARKER DELLA
FRAGILITÀ

MARKER DEL
PERDONO



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA,
SOCIETÀ E IMPRESA

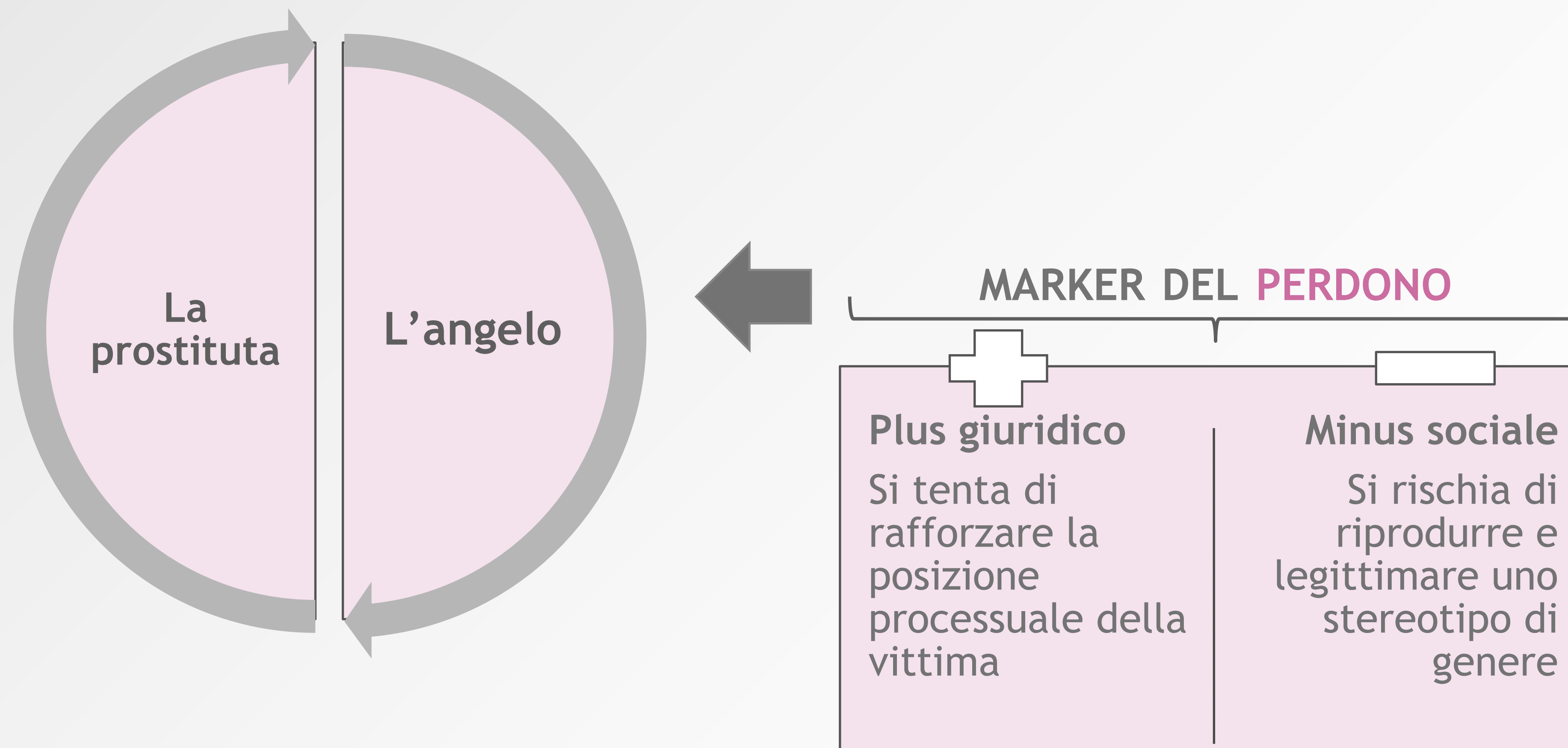


CON GIUSTA DOSE DI PUDORE

«Il collegio ha potuto verificare la spontaneità del racconto della donna, la quale (...) ha mostrato lucidità e precisione nel ripercorrere le fasi dell'episodio oggetto di imputazione, apparendo nondimeno turbata nel rievocare i fatti, cercando però di gestire il proprio stato d'animo **con giusta dose di pudore**. Il racconto dei fatti è apparso quindi assolutamente coerente e preciso; la donna è stata molto puntuale nel riferire la sequenza dei comportamenti posti in essere dall'imputato nonché i dettagli della violenza subita».

Tribunale ordinario di Roma, 03.05.2010,
reato di violenza sessuale, Repertorio Manente

Dicotomia dello stereotipo femminile



Dicotomia dello stereotipo femminile

«una donna oberata da una gravidanza difficile, da tutti definita buona e generosa e che, nonostante tutto, l'amava, tanto da farle sopportare le peggiori angherie ed umiliazioni. Una donna, il cui più bel ritratto si ritrova nelle parole di *** [la collaboratrice domestica], captate a sua insaputa e quindi sincere (...) 'lo penso che quella donna si è liberata, **non ha fatto un peccato**, si vede dal viso. Io penso che non è una che fatto peccato, si vede dal viso. Loro dicono tutte cazzate, davanti a Dio. E non fa niente, quella donna adesso sta in pace. Quella donna ha sofferto tanto».

Corte di assise di appello di Perugia, 23.12.2010,
Femminicidio, Repertorio Manente



«Lo stesso ****1, ha ammesso di aver sentito il ****2 fare i complimenti alla ragazza, chiederle “ora come fai senza scopare?” e l'altra rispondere “non ce la faccio più sono due mesi, mi tocco solo”, **espressione che fondatamente stimolò l'impulso incontenibile** del ****1, passato alle vie di fatto, afferrando la ragazza e tirandole giù i pantaloni».

Tribunale di Roma, Violenza sessuale,
04.05.2015,
Repertorio Di Nicola Travaglini



Nei titoli dei quotidiani

«Eravamo amanti volevo solo sapere perché fosse finita». Stalking, si difende l'arrestato.

• La Gazzetta del Mezzogiorno, 08 agosto 2019

«Ero troppo innamorato». Condanna soft a Mazzoni

• Corriere Adriatico, 29 maggio 2018

«Ho sbagliato ma io non sono un mostro»

• Il Gazzettino, 16 giugno 2019

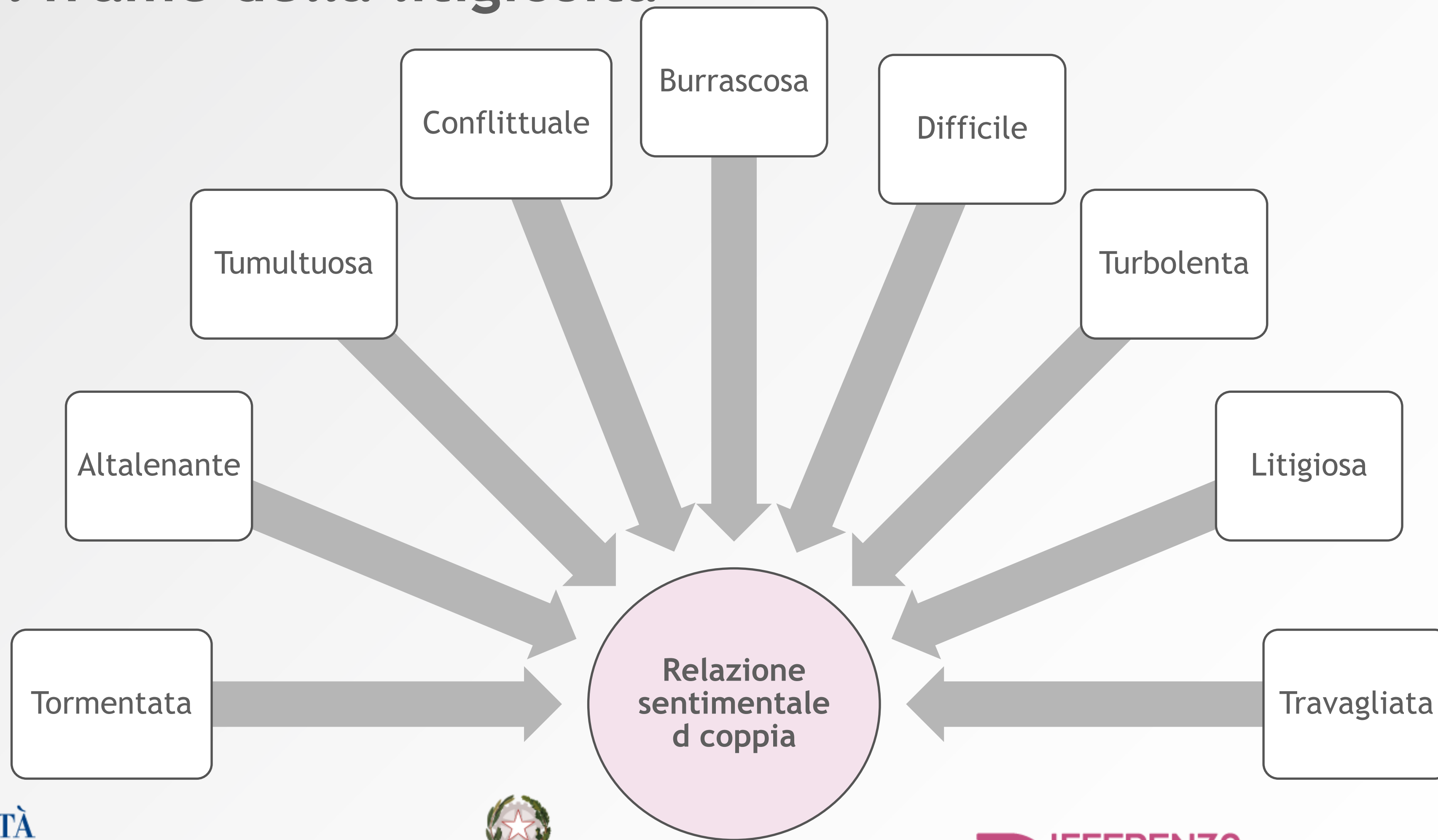
«L'ho uccisa perché non mi diceva la verità»

• L'Unione Sarda, 27 dicembre 2018

«L'ho presa a morsi per un raptus di gelosia». Gubbio, resta in carcere fidanzato violento

• Il messaggero, 29 novembre 2018

Bias 1 - Il frame della litigiosità



Normalizzazione della violenza: Il ruolo della società

L'imputato «ha sostanzialmente ammesso frequenti e violente liti in seno alla relazione affettiva e di convivenza con la persona offesa, sminuendo la gravità delle stesse, quasi riportandole a *un normale confronto interno alla coppia*».

La vittima: «Voi mi chiedete se di solito litigo con il mio compagno ed io vi rispondo che capita che litighiamo ma *i litigi scaturiscono dal fatto che egli mi vuole dare buoni consigli* (...) Comunque tengo a precisare che quando mi colpisce usa sempre le mani e mi prende a schiaffi, comunque non sono pesanti (...) e ogni volta che beve gli parte il cervello»

Tribunale di Palermo, 16.08.2019, maltrattamenti
Repertorio Picozzi

Normalizzazione della violenza: Il ruolo del giudice

«Purtroppo, come di consueto accade nelle coppie in crisi coniugale, la decisione assunta dalla **** di portare al termine il matrimonio non era stata accettata di buon grado dal marito. Il clima di tensione e di conflitto si manifestava in *alterchi piuttosto vivaci* perché animati da rancore e da grande rabbia».

Tribunale di Roma, GIP, 25.11.2019, Repertorio Di Nicola Travaglini

Nel concedere le attenuanti generiche, la giudice afferma che le condotte violente dell'uomo «appaiono causate anche da *una forte incompatibilità caratteriale* con la parte offesa che *ha finito per scatenare l'indole violenta* dell'*****».

Tribunale di Salerno, 23.05.2018, Repertorio Di Nicola Travaglini

Un bias «contagioso»: Il linguaggio delle forze dell'ordine

«I Carabinieri erano già intervenuti per una **lite familiare**».

Deposizione di un poliziotto intervenuto per «**segnalazione di lite violenta**»

Intervento della polizia «in seguito a **segnalazione di una violenta lite familiare**»

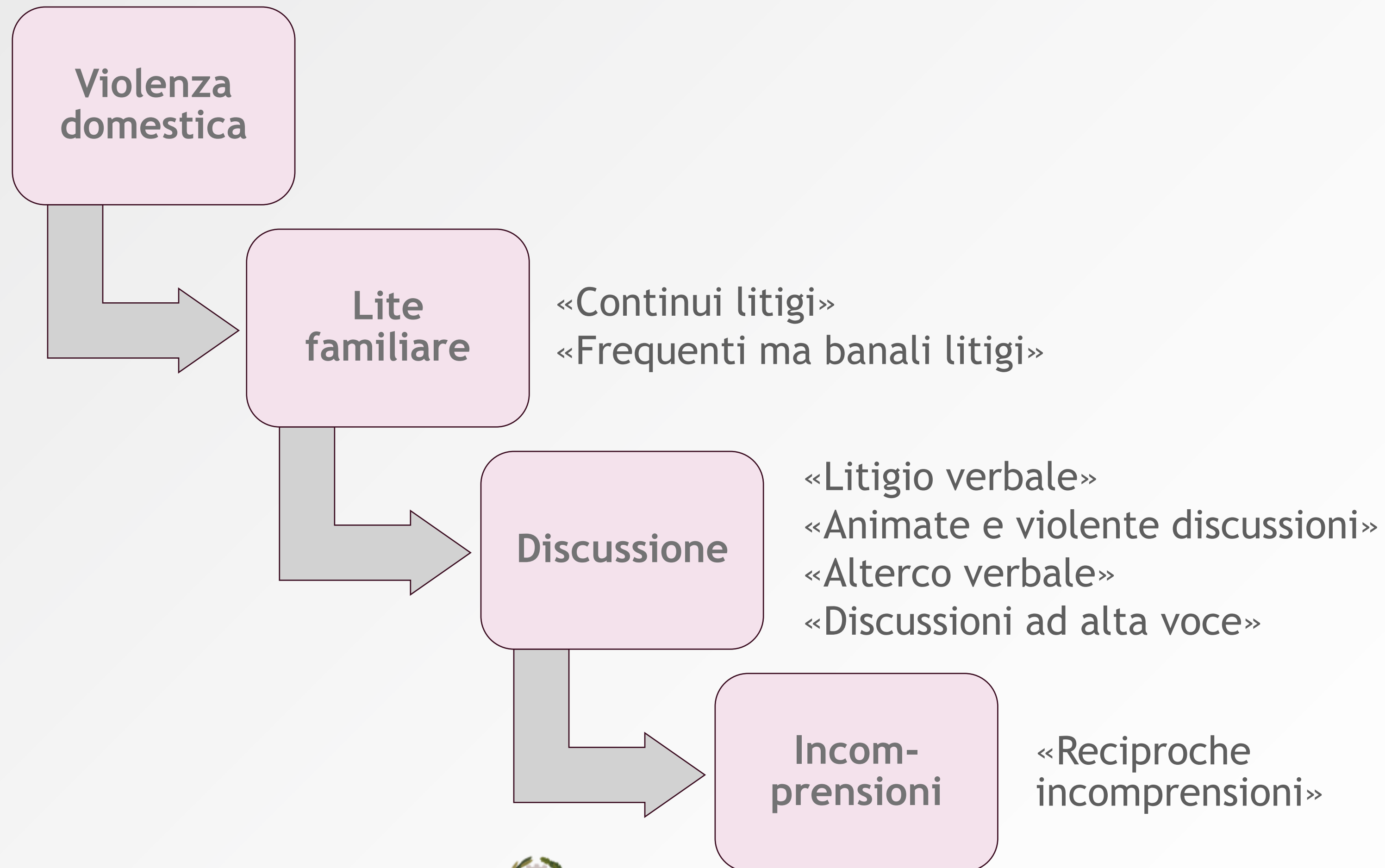
«Relazione Intervento personale Comm.to di P.S. Quarto Oggiaro. Personale della Questura di Milano, Commissariato Quarto Oggiaro, effettuava un intervento per **lite passata alle vie di fatto** tra ex fidanzati per motivi legati la fine della relazione»

Buona pratica: Il linguaggio delle forze dell'ordine

«È assolutamente indispensabile che la Polizia Giudiziaria al momento dell'intervento rediga verbale di sopralluogo e apposita annotazione riepilogativa (...), che dia conto complessivamente di quanto emerso dalle attività di cui ai punti che precedono. Non utilizzare la qualificazione di “lite in famiglia”, ma quella di “violenza domestica” che correttamente rappresenta i fatti verificati e percepiti, così astenendosi da valutazioni personali che potrebbero essere frutto di un pregiudizio ed una minimizzazione della richiesta di aiuto».

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli,
Direttiva n. 2/2019: *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere*

Anti-climax della litigiosità



Conseguenze giuridiche di un bias linguistico

La riproposizione del bias della litigiosità non è giuridicamente neutra, riconducendo la violenza a una dinamica relazionale, di coppia, può infatti ostacolare il riconoscimento del reato di maltrattamenti (art. 572. c.p.):

«L'istruttoria compiuta ha dato la prova del fatto che il rapporto coniugale tra **** e **** è sempre caratterizzato da un'elevata conflittualità interpersonale (...) con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 572 c.p. tra coniugi, non può ravvisarsi tale figura criminosa soltanto per la presenza di conflittualità tra gli stessi, ma è necessario che uno di loro ponga in essere una condotta caratterizzata da vessazioni unilaterali, fisiche o psicologiche, nei confronti dell'altro».

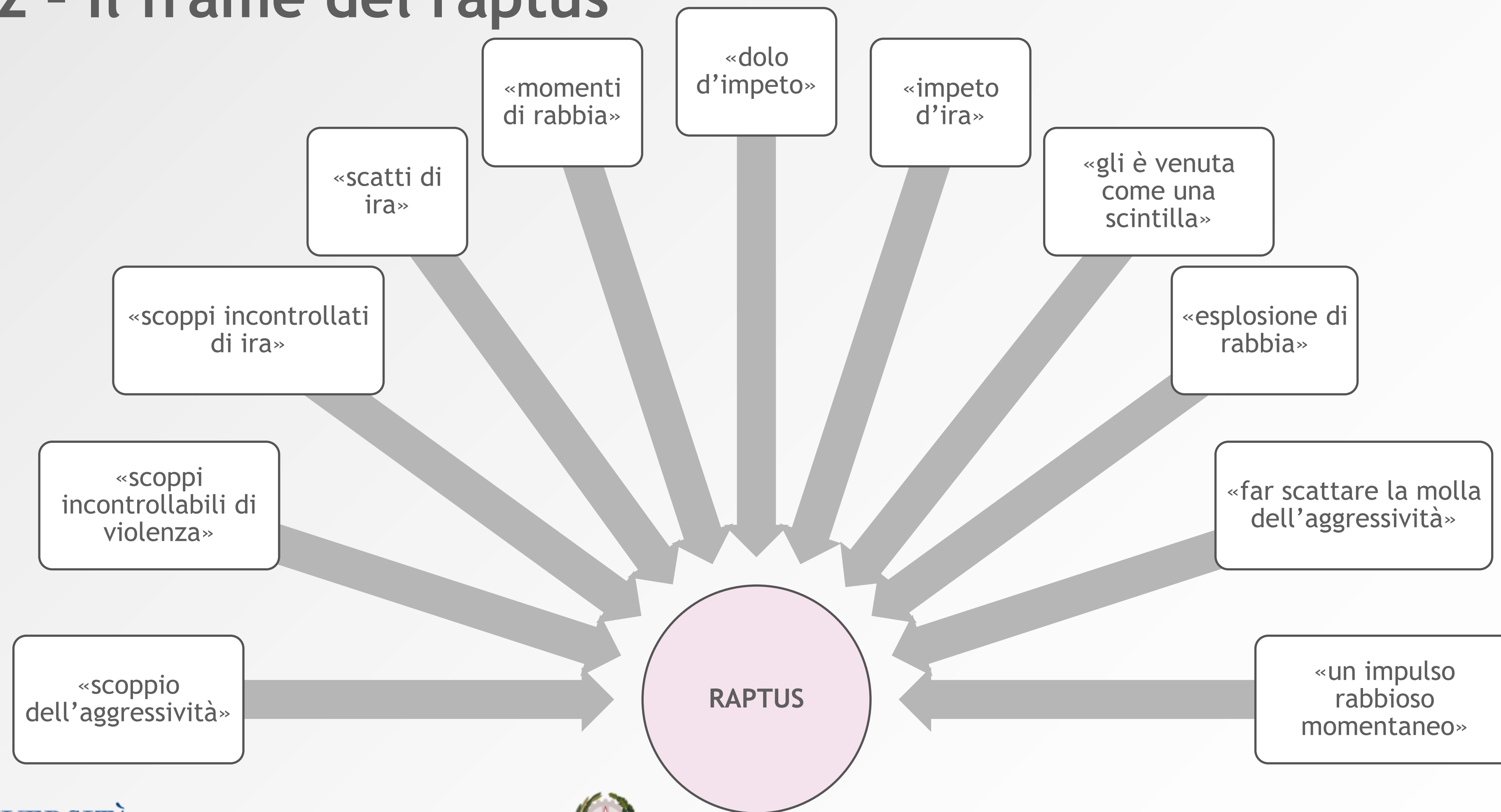
Tribunale di Lanciano, 09.02.2015,
Repertorio Di Nicola Travaglini

Bias 2 - Il frame del raptus

Il termine **raptus** non ricorre quasi mai nelle sentenze (nel Repertorio UNITUS ritroviamo 3 ricorrenze relative a 2 sentenze). E anche i media sembrano averlo sostanzialmente escluso dai propri repertori linguistici utilizzati nella rappresentazione e nel racconto della violenza contro le donne (277 ricorrenze in 220 articoli, l'1,41%).

Ma pur avendo bandito il termine **raptus**, il frame di un impulso quasi incontrollabile a cui risponde in maniera istintuale l'autore di violenza contro le donne resiste trovando ospitalità in costrutti semantici meno forti, ma forse per questo più infidi nel loro potenziale semantico deresponsabilizzante della condotta violenta.

Bias 2 - Il frame del raptus



Cattiva pratica: l'impeto d'ira

«I due sono in casa, discutono, bevono e ancora discutono e, in un **impeto d'ira**, l'imputato afferra un grosso coltello in cucina e colpisce **** con un unico fendente che perfora il polmone e ne determina in pochissimi minuti la morte».

Poco dopo il giudice contraddice il PM, che nelle sue richieste avrebbe trascurato «il ben più significativo apprezzamento che merita il contesto in cui l'omicidio si colloca e l'evidente dolo d'impeto che ha spinto l'azione omicidiaria (...)». Va inoltre evidenziato che se è indiscutibile che in passato **** si sia reso responsabile di comportamenti violenti, in altre occasioni l'imputato, pur legittimamente risentito per il comportamento della moglie, ha dimostrato di voler dominare i propri **scatti d'ira**, riuscendo a fare forza su se stesso per impedirsi di compiere qualche pazzia».

Tribunale di Genova, 05.12.2018, Femminicidio
Repertorio Di Nicola Travaglini

Cattiva pratica: l'impeto d'ira

«La moglie (...) non è decisa nelle sue scelte, manifesta amore e subito dopo disprezzo e questo fa «**impazzire**» il marito. È d'altronde credibile che la **** **completamente ubriaca**, contraddittoria e incoerente come sempre (...) abbia provocato **** mettendone in dubbio la sua determinazione e la sua capacità di dimostrarsi «uomo» e a dura prova il suo autocontrollo. La scena non ha testimoni ma è indiscutibile che i toni della discussione si siano molto accesi e che la donna, **completamente ubriaca** possa aver detto o fatto qualunque cosa (...) certamente **l'impulso** che ha portato **** a colpire la moglie con il coltello è scaturito da un sentimento molto forte ed improvviso, non ha semplicemente agito sotto la spinta della gelosia ma di un misto di rabbia e di disperazione, profonda delusione e risentimento (...) ha agito sotto la spinta di **uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile**»

Tribunale di Genova, 05.12.2018, Femminicidio
Repertorio Di Nicola Travaglini

Bias 3: il frame della gelosia

Il frame della gelosia è radicato nella società ed è spesso questa a introdurlo nell'aula del tribunale. Anche in questo caso il giudizio non sempre riesce a sottrarsi da riprodurre e legittimare questo bias sociale.

Il testimone: «il teste conferma che l'imputato era ossessionato dalla **gelosia**».

La vittima «spiega come l'iniziale **gelosia** si era trasformata in una vera e propria pretesa di possesso»

Il giudice: «il delitto può essere integrato dal continuo ed invasivo controllo da parte del marito, divorato da **una patologica ed incontenibile gelosia** nei confronti della moglie».

Tribunale di Civitavecchia, 21.03.2017, Repertorio Manente

Gli aggettivi della gelosia

AGGETTIVAZIONE DRAMMATIZZANTE	FRAME DELLA PERDITA DEL CONTROLLO	FRAME DELLA MALATTIA	FRAME DELL'«INGIUSTIZIA»
Valorizza l'intensità dello stato d'animo	Rischia effetto di deresponsabilizzazione	Rischia effetto di deresponsabilizzazione	Legittima il bias e gli stereotipi che lo sostengono
<i>Forte</i>	<i>Inarrestabile</i>	<i>Patologica</i>	<i>Immotivata</i>
<i>Pressante</i>	<i>Incontrollabile</i>	<i>Morbosa</i>	<i>Ingiustificata</i>
<i>Feroce</i>	<i>Incontenibile</i>	<i>Ossessiva</i>	
<i>Smodata</i>	<i>Accecante</i>	<i>Delirante</i>	
	<i>Rabbiosa</i>	<i>Paranoica</i>	
		<i>Parossistica</i>	

Vistose assenze: la convenzione di Istanbul

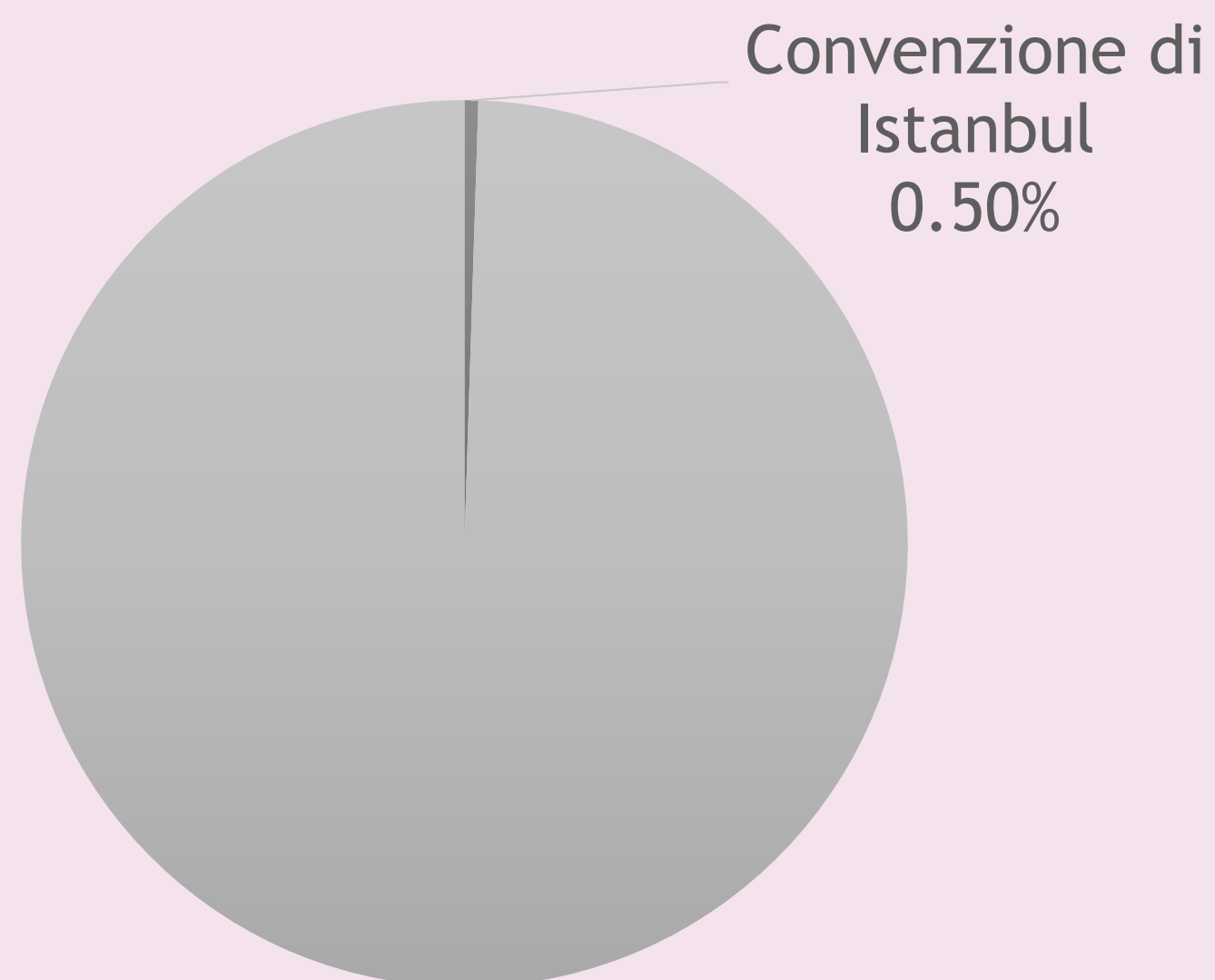
Se escludiamo le sentenze firmate dalla giudice Di Nicola Travaglini, notiamo come le due principali fonti internazionali sul contrasto alla violenza di genere - la Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne (**CEDAW**), in vigore in Italia dal 1985, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (**Convenzione di Istanbul**), in vigore in Italia dal 2014 - sono sostanzialmente assenti nelle sentenze analizzate.

Nel **Repertorio UNITUS** (184 casi), troviamo soltanto sei pronunciamenti che nel loro testo fanno diretto riferimento alla Convenzione di Istanbul, mentre in nessun caso troviamo il riferimento alla CEDAW.

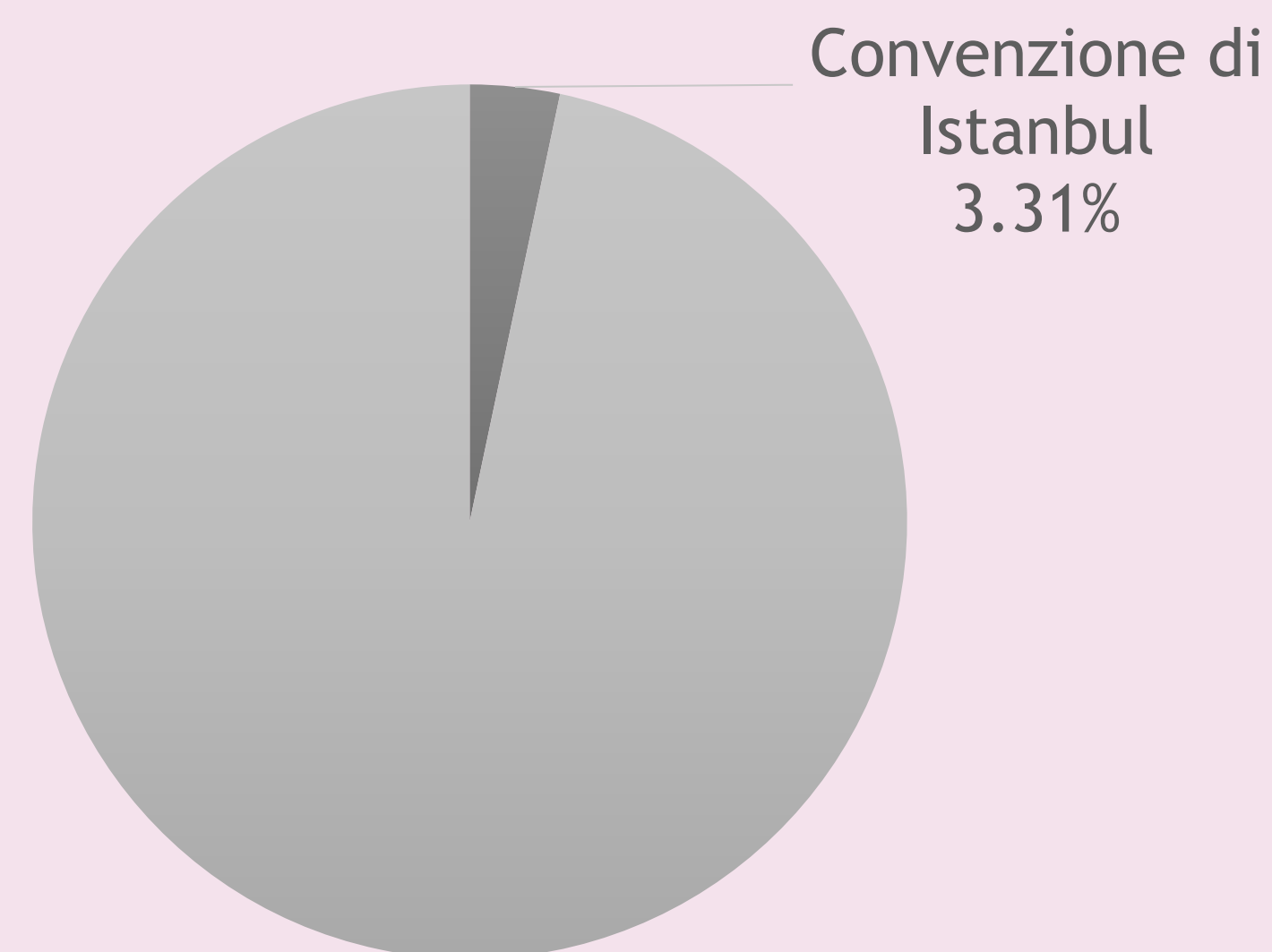
Vistose assenze: la convenzione di Istanbul

Nel database relativo alla rassegna stampa 2017-2019 (16.715 casi) la **Convenzione di Istanbul** è citata **93 volte** in **84 articoli**, mentre la **CEDAW** è nominata in soli **3 casi**.

Articoli



Sentenze



Vistose assenze: la convenzione di Istanbul

È solo inscrevendo il singolo episodio in questa cornice sociale allargata che diviene possibile riconoscere e affrontare i più profondi nodi di criticità relativi alla violenza di genere, riconoscendone in particolare tre fondamenti strutturali:

«che la violenza contro le donne è una manifestazione dei **rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi**, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione»;

«la **natura strutturale della violenza contro le donne**, in quanto basata sul genere»;

«che la violenza contro le donne è uno dei **meccanismi sociali** cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini».

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, «Convenzione di Istanbul», 2011

Info @
www.progettostep.it

luca.massidda@unitus.it



"Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità"



Luca Massidda. STEP - Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media. Progetto coordinato dalla prof.ssa Flaminia Saccà.